



CITTÀ DI VENARIA REALE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Ordinanza n. 204 del 04/12/2025

Oggetto: SALDI 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- richiamato l'art. 15 del D. Lgs n. 114 del 31/03/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del Commercio", a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante le norme in materia di "vendite straordinarie".
- Visto l'art. 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 13/2011 e s.m.i. il quale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni di cui al Decreto Legislativo n. 281/1997, stabilisce che sia la Giunta Regionale a fissare annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e che siano i Comuni, nell'ambito di tale periodo, a fissarne annualmente la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.
- Visto il comma 1 dell'art. 14 bis della Legge Regionale n. 28/1999 "Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo".
- Vista la legge Regionale n. 30 del 7/12/2021 "Modifiche all'articolo 14 bis della Legge Regionale n. 28/1999" che prevede l'abrogazione del comma 1 ter dell'art. 14 bis della Legge Regionale n. 28/1999
- Vista la comunicazione della Regione Piemonte del 14/11/2025 prot. 24709 che ha fissato come data di inizio dei saldi invernali il giorno 3 gennaio 2026 e per i saldi estivi il giorno 4 luglio 2026.
- Dato atto che, per consolidata tradizione, nel nostro territorio il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto in maniera continuativa per la durata massima consentita dal disposto normativo, per cui si ritiene di mantenere tale consuetudine, acquisita sia dagli operatori del settore che dai consumatori.
- Visto il T.U. degli Enti Locali 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;
- Vista la determinazione dirigenziale n.1 del 5/11/2022 con la quale veniva conferita alla dr.ssa Valentina SACCOMANNO l'incarico di Responsabile del Settore Attività Economiche e Produttive

DISPONE CHE

- le vendite di fine stagione, **SALDI INVERNALI ANNO 2026**, possono essere effettuate dal giorno 3 gennaio 2026 al giorno 28 febbraio 2026;
- le vendite di fine stagione, **SALDI ESTIVI ANNO 2026**, possono essere effettuate dal giorno 4 luglio 2026 al giorno 28 agosto 2026;

nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

RENDE NOTO CHE

Gli operatori interessati potranno effettuare le vendite di fine stagione nei periodi suddetti senza alcuna comunicazione all'ufficio comunale, dato atto che la legge regionale 11 marzo 2017 n. 3, ha eliminato l'obbligo di

comunicazione dell'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercenti.

L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto ai consumatori esponendo un cartello nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, le percentuali di sconti o ribassi praticati sui prezzi normali, l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita a tutela dei consumatori.

In base all'art. 15 c. 3 della L.R. n. 28/1999, "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche senza termini di paragone".

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nel presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

INFORMA CHE

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Comando di Polizia Municipale, pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune Venaria Reale e sul sito istituzionale .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale oppure entro 120 gg. dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

Nel caso si ritengano violate le norme in materia di tutela della concorrenza e del mercato può essere inviata specifica segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21Bis della legge 287/1990.

Venaria Reale, lì 02/12/2025

Venaria Reale lì, 04/12/2025

**Il Responsabile
Attività Economiche e SUAP
SACCOMANNO VALENTINA / Namirial
S.p.A./02046570426**